

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI
L U C C A**

DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE N. 82, DEL 17/12/2012

OGGETTO: Disposizioni in materia di illeciti amministrativi di competenza camerale e recupero spese postali

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente richiama ai membri di Giunta le attività svolte da alcuni uffici camerali in materia di accertamento di violazioni amministrative e di irrogazione delle relative sanzioni previste dalla legge.

Si tratta di violazioni accertate dall'ufficio registro delle imprese, dall'ufficio artigianato, protesti e documenti export, dall'ufficio metrico, nonché delle sanzioni amministrative irrogate dall'ufficio arbitrato e conciliazione cui competono anche tutte le funzioni nel campo di applicazione della Legge n. 689/1981 ("Modifiche al sistema penale").

A seguito di recenti aumenti delle tariffe applicate da Poste Italiane per la notifica, quali atti giudiziari, dei verbali di accertamento e delle ordinanze di ingiunzione emessi, appare opportuno formalizzare prassi e procedure già in uso relativamente agli aspetti collegati al recupero delle spese postali, tenendo conto, da un lato, l'esigenza dell'Amministrazione di arrivare ad una tendenziale copertura delle spese sostenute a fronte di una attività, quale quella sanzionatoria, i cui proventi hanno per lo più come destinatario finale l'Erario e, in minor misura, la stessa Camera di commercio; dall'altra l'opportunità di arrivare a determinare tali spese in una misura che non sia percepita come eccessivamente penalizzante o non equa da parte dei destinatari dei provvedimenti stessi.

Il Presidente fa presente che attualmente l'invio delle notifiche per atti giudiziari è pari a 6,60 €, ovvero 7,70 € a seconda del numero di fogli inoltrati e, di conseguenza, del peso del plico. A ciò devono sommarsi i costi delle comunicazioni CAD (Comunicazione di avvenuto deposito) e CAN (Comunicazione di avvenuta notifica), rispettivamente pari a 3,30 € e 3,90 €, effettuate dagli agenti postali in caso di mancata prima consegna dell'atto nelle mani del destinatario. A titolo esplicativo, nel corso del 2011 queste spese, non determinabili a priori dagli uffici a carico delle singole posizioni in quanto strettamente connesse agli esiti della notifica, sono state pari a 2.226 Euro. Infine, occorre aggiungere i costi dell'Agenzia delle Entrate conseguenti al versamento delle spese postali il cui pagamento avvenga tramite modelli F23/F24. Tenuto conto dei provvedimenti emessi dai vari uffici e dei costi complessivi a carico dall'Ente, si può stimare un costo per notifica ricompreso tra i 10 e gli 11 Euro.

Il Presidente ricorda, inoltre, che l'art. 16, comma 1 della legge 689/1981 fa espresso riferimento alla possibilità dell'Amministrazione di richiedere ai trasgressori il pagamento delle "spese di procedimento", così come all'art. 18, comma 2, della stessa legge, questa volta con riferimento alle ordinanze ingiunzione, è previsto che con lo stesso provvedimento con cui si ingiunge il pagamento della sanzione, siano richieste anche "le spese".

Pur essendo auspicabile una armonizzazione in materia tra gli enti camerali, quanto meno in ambito regionale (cosa per la quale la Camera di Lucca si attiverà nelle sedi opportune), appare necessario determinare una quota spesa forfetaria per la notifica di atti giudiziari che, come già detto, possa portare ad un tendenziale recupero di tali spese.

LA GIUNTA

- udito quanto riferito dal Presidente;
- visti gli articoli della Legge n. 689/1981 sopra richiamati;
- tenuto conto di quanto sopra riferito e ritenuta l'opportunità di determinare in materia di recupero delle

spese postali a fronte della notifica di atti giudiziari effettuata dagli uffici camerale preposti, secondo un criterio e una misura che possano essere il più possibile corretti nell'interesse dell'Ente e percepibile come equi da parte dei trasgressori destinatari della richiesta di pagamento;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di determinare con decorrenza 1 gennaio 2013 le spese di notifica per l'invio di atti giudiziari in misura pari a 11,00 € per ciascun atto inviato da parte di un ufficio camerale competente in materia di applicazione della Legge n. 689/1981 ("Modifiche al sistema penale").

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Roberto Camisi)

IL PRESIDENTE
(Dr. Claudio Guerrieri)